

LA COMUNITA' INTERNAZIONALE DI CAPODARCO

Lo statuto

Art. 1- Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "COMUNITA' INTERNAZIONALE DI CAPODARCO".

Art. 2- Sede

L'associazione ha sede legale, in Italia, A Roma, in Via Lungro, 3.

L'associazione può costituire sedi periferiche in Italia ed all' estero, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3- Finalità

L' associazione non ha scopo di lucro.

- Finalità generali

- a) l' associazione promuove lo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione agli emarginati e ai poveri di tutti i continenti, attraverso il progetto della vita comunitaria;
- b) l' associazione lavora per l'autosviluppo delle popolazioni dei paesi del Terzo Mondo, per migliorare le condizioni di vita a tutti i livelli: sociale, economico, culturale, lavorativo, sanitario, educativo, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno realizzando programmi di cooperazione internazionale;
- c) l'associazione opera per creare una nuova cultura basata sulla solidarietà, sulla giustizia sociale, sulla pace, sulla mondialità, sulla cooperazione fra i popoli, nel rispetto delle loro radici culturali e religiose;
- d) l' associazione intende esprimersi ed operare sollecitata dall' urgenza di uno dei più grandi problemi del nostro tempo: il divario tra i paesi ricchi dell' emisfero Nord e i paesi poveri dell' emisfero Sud, con l' obiettivo di una più equa distribuzione delle risorse a livello mondiale.

Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri, e per i valori comuni espressi nel presente statuto l'Associazione è luogo di incontro e di confronto aperto a tutti coloro che pur con ispirazioni culturali diverse, ne condividono lo spirito, l' impegno vitale e le finalità.

- Finalità specifiche

- a) l' associazione propone, gestisce e realizza programmi di cooperazione tecnica e culturale, anche di volontariato o di emergenza, per l' autosviluppo delle popolazioni del Terzo Mondo a partire dai loro bisogni essenziali. In particolare l' associazione opera principalmente con organizzazioni non governative del Sud del mondo e con gruppi di base locali. Saranno privilegiati i programmi che rispondono ai bisogni essenziali degli emarginati, e in particolare le persone portatrici di handicap, i minori, i giovani, gli anziani, i poveri, ecc..., soprattutto nei settori sanitario, educativo, di formazione al lavoro, ecc... (anche case, scuole, ospedali, centri culturali, sociali, cooperative e ogni altra iniziativa simile);
- b) l' associazione propone, gestisce e realizza iniziative di educazione allo sviluppo ed alla mondialità, di informazione e di sensibilizzazione in Italia, in Europa, nei Paesi in via di sviluppo

sulle realtà e problemi del Terzo Mondo per diffondere e incrementare una cultura popolare della pace, della solidarietà internazionale, dell' ambiente, dell' accoglienza agli "ultimi della Terra", ai gruppi e alle persone marginali, favorendo scambi culturali e privilegiando come interlocutori i protagonisti diretti dei paesi in via di sviluppo;

c) l' associazione propone, gestisce e realizza attività per la selezione, la formazione e l'impiego di volontari nei progetti di cooperazione con lo scopo di cogestire e verificare i programmi nei paesi in via di sviluppo;

d) l' associazione propone, gestisce e realizza programmi di formazione, accoglienza, sostegno per i cittadini del Terzo Mondo e per gli immigrati, sia per un reinserimento qualificato nei paesi di provenienza, sia per una eventuale presenza in Italia attraverso borse di studio e alte forme di interscambio.

Art. 4- Soci

Sono soci dell' associazione persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, associazioni, che condividono gli obiettivi dell' associazione, accettano il presente statuto e si impegnano direttamente alla diffusione e alla realizzazione delle attività dell' associazione.

L' ammissione a Socio dovrà essere richiesta dall' interessato o dal Presidente delle associazioni, organizzazioni e comunità locali mediante apposita domanda scritta, rivolta all' associazione, contenente la motivazione e i requisiti sopra indicati. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.

Ogni iscritto si impegna a versare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La decadenza del Socio deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e può avvenire per comportamento incompatibile, ostile o dannoso nei confronti dell' associazione nel suo complesso per omesso versamento della quota sociale o per inattività.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata formalmente all' interessato da parte del Presidente, entro quindici giorni; può essere contestata dall' interessato, con dichiarazione motivata, presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che delibera al riguardo.

Art. 5- Patrimonio dell' associazione

Le entrate e i proventi dell' associazione possono essere costituiti sia da "beni mobili" sia da "beni immobili", in particolare:

a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;

b) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;

c) da lasciti, donazioni, proventi, sovvenzioni, assegnati all' associazione da Enti pubblici o privati, persone e da contributi pubblici italiani, europei o di altri paesi. In particolare può essere richiesto il cofinanziamento alla Comunità Economica Europea, al Ministero degli Esteri italiano, allo Stato, alla Chiesa ed ad ogni altro organismo umanitario per programmi di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo, di formazione per i cittadini del terzo mondo e per gli immigrati, di selezione, formazione e impiego di volontari nei progetti di sviluppo.

Art. 6- Organizzazione dell' associazione

Sono organi dell' associazione:

a) l' Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e) il Comitato Esecutivo;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7- L' Assemblea dei Soci

L' Assemblea dell' associazione è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se assenti.

L' Assemblea è presieduta dal presidente in carica o da un membro appositamente eletto, che è assistito da un Segretario ugualmente eletto dall' Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione agevolerà la presenza in Assemblea e la partecipazione di non soci che siano collaboratori e Amici dell' associazione.

Art. 8- Compiti dell' assemblea

L' Assemblea:

- a) stabilisce le linee politiche e programmatiche dell' associazione;
- b) approva il bilancio dell' esercizio consuntivo e preventivo, la relazione programmatica del Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione fra i soci dell' associazione e ne determina il numero e la durata in carica nell' ambito di quanto previsto dallo Statuto;
- d) nomina un componente del Collegio dei Revisori;
- e) delibera sugli argomenti posti all' ordine del giorno e su ogni altro argomento o proposta sottopostigli dal Consiglio di Amministrazione e concernenti gli scopi e le funzioni dell' associazione;
- f) delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo e dello Statuto;
- g) delibera sullo scioglimento dell' associazione e su qualsiasi altro grave argomento, qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Art. 9- Convocazione e validità dell' Assemblea

L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, minimo una volta l' anno e, per le successive volte, quando ciò sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati. L' avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione, deve essere comunicato per iscritto agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita per l' assemblea stessa.

L' assemblea è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto in seconda convocazione.

Art. 10- Deliberazioni dell' Assemblea

L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sui punti f) e g) dell' art. 9 dello Statuto, e lo scioglimento riguardanti le modifiche al presente statuto, e lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole alla maggioranza qualificata dai due terzi.

I Soci aventi diritto al voto possono essere rappresentati in assemblea da altro associato, con delega scritta, ma ogni socio presente non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre.

Art. 11- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di venti membri eletti a maggioranza dall' Assemblea, che ne stabilisce il numero di volta in volta all' atto della elezione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' associazione, in ogni caso e senza alcuna limitazione, eccettuate quelle riservate all' Assemblea dallo Statuto o dalla legge. In particolare al Consiglio sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere fra i consiglieri eletti dall'assemblea ;
- b) predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) provvedere all'amministrazione del patrimonio, deliberare operazioni bancarie e finanziarie, (fideiussioni, prestiti, ecc..), riscuotere, incassare, e quietanzare crediti, mandati e contributi;
- d) assicurare l'esecuzione alle delibere assembleari;
- e) convocare le assemblee e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) deliberare sulla domanda di ammissione, sulle dimissioni e la decadenza dei soci;
- g) approvare e verificare l'andamento di tutte le attività e dei progetti dell'associazione, sia in Italia sia nei Paesi in via di Sviluppo, sia altrove;
- h) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma dell'attività da sottoporre all'assemblea;
- i) nominare i membri del Comitato Esecutivo, assumere il personale, distribuire gli incarichi interni e nominare il Direttore Esecutivo (coordinatore nazionale), che è invitato alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;
- l) nominare due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) deliberare sui contenziosi riguardanti la vita associativa;
- n) curare la tenuta dei Libri Sociali e stabilire la quota sociale per l'anno in corso.

Art. 12- Convocazione e delibera del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri effettivi e le decisioni sono prese a maggioranza dai Consiglieri presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice-Presidente.

Art. 13- Durata del mandato

I membri del Consiglio restano in carica per la durata stabilita di tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso o dimissione di un consigliere, il Consiglio procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui non ci fosse, si procede per cooptazione.

Art. 14- Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza e necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

Il Presidente, su singole materie, può delegare consiglieri o soci di sua fiducia, sottoponendo la delega all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica per la durata stabilita al momento della loro nomina e possono essere rieletti.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio e redige i bilanci consuntivo e preventivo dell'associazione e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Art 16- Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 5 membri e cioè dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha il compito di assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Esecutivo coordina le attività concrete dell'associazione secondo le direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione e convoca il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo stabilisce al proprio interno la periodicità delle riunioni.

Il Comitato Esecutivo può designare i propri consulenti per specifici problemi: tali consulenti assisteranno alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 17- Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da tre membri e nomina tra questi il Presidente. Ha la responsabilità del controllo dei conti dell' associazione ed accompagna il bilancio presentato all'Assemblea con una propria relazione. Un membro è eletto dall' Assemblea e due sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18- Cariche sociali

Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e quelle del Collegio dei Revisori dei Conti vengono svolte gratuitamente salvo rimborso delle spese sostenute per l' espletamento dell' incarico.

Art. 19- Anno finanziario

L' esercizio finanziario dell' associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell' associazione quindici giorni prima dell' Assemblea ordinaria, a disposizione dei soci.

Art. 20- Durata

La durata della presente associazione è convenuta fino al 31 dicembre 2100.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.